



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 11 alle Direttive sull'affiliazione alle casse di com- pensazione delle persone soggette all'obbligo di contribuzione (DCC)

Valide dal 1° gennaio 2025

318.106.19 i DCC S11

11.24

Premessa al supplemento 11, valido dal 1° gennaio 2025

Il supplemento 11 contiene alcuni adeguamenti e riorganizzazioni di informazioni, rimandi e chiarimenti redazionali. Sono inoltre stati corretti alcuni piccoli errori.

Le modifiche sono contrassegnate dall'annotazione 1/25.

- 1027
1/24 Le persone esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera per un datore di lavoro non tenuto a versare i contributi, che non sono ancora state affiliate a una cassa di compensazione e non sono domiciliate in Svizzera (in caso contrario, v. N. 1051) sono affiliate alla cassa di compensazione cantonale del luogo in cui svolgono l'attività lucrativa o, in caso di più attività, del luogo in cui svolgono l'attività principale.
- 1029
1/24 Di regola un datore di lavoro straniero tenuto a versare i contributi in Svizzera che impiega in Svizzera una persona già affiliata a una cassa di compensazione (in quanto svolge un'attività per un altro datore di lavoro, come indipendente o in base al suo domicilio) è affiliato a quest'ultima. Se la persona è già affiliata a più casse di compensazione, è competente quella a cui è stata affiliata per prima.
Se l'affiliazione a questa cassa di compensazione non è possibile a causa della mancanza della qualità di membro dell'associazione fondatrice, si applica per analogia la conclusione di cui al N. 1030, secondo paragrafo.
- 1/25 **4.3 Persone esercitanti più attività lucrative e assoggettate in Svizzera sulla base dell'Accordo con l'UE, della Convenzione AELS o di una convenzione di sicurezza sociale**
- 1030.4
1/25 Se una persona esercita un'attività lucrativa sia in Svizzera che in uno Stato contraente (ad eccezione del Regno Unito) ed è domiciliata in Svizzera, può aderire all'assicurazione soltanto per il reddito conseguito all'estero a causa dello splitting dell'assoggettamento ([art. 1a cpv. 4 lett. a AVS](#)). Per la parte del reddito conseguito all'estero, deve affidarsi alla cassa di compensazione a cui è già affiliata per la parte del reddito conseguito in Svizzera. Se l'affiliazione a questa cassa di compensazione non è possibile a causa della mancanza della qualità di membro dell'associazione fondatrice, la persona è affiliata alla cassa di compensazione cantonale del suo luogo di domicilio.

2009
1/25

La cassa di compensazione richiedente fa pervenire per iscritto la richiesta di passaggio alla cassa di compensazione fino allora competente entro il 31 agosto dell'anno civile in corso. Al riguardo è determinante il timbro postale o la trasmissione via Sedex.